CAMERA DEI DEPUTATI N. 2194-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino

Presentato alla Presidenza il 22 marzo 1965

TESTO DEL GOVERNO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

TESTO DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) (*)

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni.

(*) Al fine di consentire un più agevole esame dell'intero provvedimento, le modifiche approvate dalla Commissione sono riportate nella forma di testo a fronte del decreto presentato dal Governo per la conversione.

Nella seduta del 13 aprile 1965, l'Assemblea ha autorizzato il relatore Patrini a riferire oralmente.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

ART. 1.

Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1965, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 60 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono del 70 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 75 per cento dell'imposta.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcole con i benefici di cui al presente decreto.

ART. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1965 e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è accordato nella misura del 75 per cento un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

TESTO DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA COMMISSIONE AL DECRETO-LEGGE

—

ART. 1.

Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1965, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9.

L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 75 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'85 per cento dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 90 per cento dell'imposta.

Identico.

ART. 2.

Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1965 e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è accordato nella misura del 90 per cento un abbuono d'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.

L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento, dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.

Identico.

ART. 3.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 maggio 1965 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 500 per ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto.

ART. 4.

L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 1965 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 550 per ettogrado franco ciglio veicolo di trasporto.

ART. 5.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Ministro per l'agricoltura e per le foreste – con proprio decreto – può disporre che gli acquisti di cui al precedente articolo 4 siano effettuati per il tramite di enti o di associazioni agricole all'uopo indicate.

ART. 5.

Al fine di garantire la corresponsione del giusto prezzo, di cui al precedente articolo 4, con particolare riguardo ai piccoli e medi produttori singoli od associati, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, può disporre che gli acquisti siano effettuati per il tramite di enti o di associazioni agricole all'uopo indicati.

In tal caso gli abbuoni di cui agli articoli 1 e 2 saranno maggiorati dell'8 per cento.

ART. 6.

Qualora il produttore viticultore provi nei modi di legge – anche contro le risultanze scritte – che il prezzo ricevuto per la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente decreto è stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e che ciò nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della differenza.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto non possono essere estratti per il consumo in misura superiore a quella indicata, rispettivamente, nei precedenti ar-

ART. 7.

Identico.

ticoli 1 e 2, se non dietro autorizzazione del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.

ART. 8.

L'acquavite che ha fruito delle agevolazioni di cui al precedente articolo 2 e che per qualsiasi motivo, anche dopo l'estrazione con bollette di legittimazione, sia sottoposta a rettificazione o ridistillazione per ottenere spirito, è soggetta, per lo spirito ottenuto, all'applicazione dell'imposta sugli spiriti, nella misura intera, con detrazione della quota parte d'imposta effettivamente scontata.

ART. 9.

La minore entrata di lire 1.713.348.000 derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1965, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

ART. 10.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

La minore entrata di lire 2.155.788.000 derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'anno finanziario 1965, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

ART. 10.

Identico.